

**CONTRATTO DI APPALTO**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL DEPOSITO AMAT DI ROCCAZZO.**

I suddetti contraenti:

Stazione Appaltante **AMAT Palermo S.p.A.** (iscritta nel Registro delle Imprese – Camera di Commercio – Industria – Artigianato e Agricoltura di Palermo – al n. 217773 partita IVA 04797180827), sita in Palermo, via Roccazzo n. 77, rappresentata dall'Avv. Michele Cimino, nato a Porto Empedocle (AG) il 12/08/1968, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMAT Palermo S.p.A.

Appaltatore **Impresa SISTEC s.r.l.** (iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, rep. econ. amm. n. 460721 partita IVA 06076770723), sita in Molfetta (BA), via Antichi Pastifici, 17, rappresentata dal **Sig. Giovanni CUOCCI**, nato a Stoccarda (Germania) il 16/10/1971, il quale interviene nel presente contratto nella qualità di Amministratore dell'Impresa SISTEC s.r.l.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2020, punto n. 7 O.d.G. è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Sergio Rappa e, contestualmente, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza e ripristino dell'impianto di segnalazione incendi a servizio del deposito AMAT di Roccazzo;

- che la suddetta gara, protocollo telematico rep. n. 2290, è stata aggiudicata

provvisoriamente alla Ditta SISTEC s.r.l. di Molfetta (BA), giusta verbali di gara n.ri 1 e 2 del 30.11.2020, n. 3 del 03.12.2020 e n. 4 dell'11.12.2020;

- che la suddetta ditta SISTEC s.r.l. di Molfetta (BA) ha prodotto tutta la documentazione prescritta per la richiesta antimafia, ex artt. 84 e 91 D.L. n.159/2011, giusto Protocollo d'Intesa del 28.12.2018, sottoscritto tra la Prefettura di Palermo e l'AMAT;

- che, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.01.2021, punto n. 8 O.d.G., sono stati approvati i suddetti verbali, con i quali si aggiudica alla citata ditta SISTEC s.r.l. la gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza e ripristino dell'impianto di segnalazione incendi a servizio del deposito AMAT di Roccazzo, che al presente si allega sotto la **lettera "A"**.

**convengono quanto appresso:**

**Art. 1 – Disposizioni regolatrici**

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai documenti progettuali, il cui elenco è riportato nell'Allegato lett. "A", che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A., Allegato B) e l'Elenco dei prezzi (Allegato C), sono materialmente allegati al presente contratto e soggetti all'applicazione sui medesimi dei ribassi percentuali offerti. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e nel C.S.A. o in altri elaborati

progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Fanno anche parte integrante del presente contratto, sebbene materialmente non allegati ma custoditi dalla Stazione Appaltante, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), completo del documento “Procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, che ne fa parte integrante ed inscindibile, il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall’Impresa, il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti ed i documenti, presentati in fase di gara ai fini della valutazione tecnica ed economica.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 – Ammontare del contratto**

L’importo contrattuale del presente appalto, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara, ammonta complessivamente ad **Euro 318.336,98 oltre IVA**, di cui:

- **Euro 208.569,20 oltre IVA** relativamente alle opere, compreso il costo della manodopera, oltre **Euro 13.167,78** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Euro 44.100,00 oltre IVA** per il servizio di assistenza e manutenzione “full service” e “full risk” per 60 mesi dalla data del collaudo delle opere, espletato nei modi e nei termini di cui all’art. 82 del C.S.A.;
- **Euro 52.500,00 oltre IVA** per il servizio di assistenza e manutenzione “full service” e “full risk” per ulteriori 60 mesi, espletato nei modi e nei termini di cui all’art. 82 del C.S.A.

**Art. 3 – Durata**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in **180 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

**Art. 4 – Penali**

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'**1%** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese, che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Sull'importo del canone verrà trattenuta una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento e risoluzione di cui all'art. 82 del C.S.A.

**Art. 5 – Pagamenti in acconto**

Il pagamento dei lavori sarà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle eventuali trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo pari ad **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**. In tale ipotesi il Direttore dei Lavori emetterà lo stato di avanzamento, entro 20 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Resta inteso che nel caso in cui la persona autorizzata a riscuotere e rilasciare quietanza, in nome e per conto dell'Appaltatore, decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "*ope-legis*" e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, l'Appaltatore stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione pagante con pec o raccomandata A.R., in difetto di che questa non assume

responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona decaduta dall'incarico.

Per il servizio di assistenza e manutenzione "full service" e "full risk" per 60 mesi dalla data del collaudo delle opere, il pagamento del canone sarà effettuato in 5 rate annuali:

- pari ciascuna ad **Euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) oltre IVA** per i primi 24 mesi;
- pari ciascuna ad **Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre IVA** per i 36 mesi successivi.

Per il servizio di assistenza e manutenzione "full service" e "full risk" per ulteriori 60 mesi, il pagamento del canone sarà effettuato in 5 rate annuali:

- pari ciascuna ad **Euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA** per i primi 24 mesi;
- pari ciascuna ad **Euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) oltre IVA** per i 36 mesi successivi.

Il pagamento delle rate, relative al canone per il servizio di assistenza e manutenzione "full service" e "full risk", avverrà mediante emissione di certificato di pagamento a seguito di verbale di verifica sul corretto funzionamento del sistema e di tutti i suoi componenti, al netto della trattenuta a titolo di garanzia, pari al 5% dell'importo di ciascuna rata, da svincolare al termine dei 5 anni.

Nessun pagamento potrà essere effettuato:

- nel caso sussistano interventi non risolti definitivamente;
- nel caso non venga consegnato il registro di tutti gli interventi, siano essi ordinari o straordinari, contenente tutti i Report degli interventi controfirmati dal RUP per certificarne la chiusura.

## **Art. 6 – Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. **I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione del certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti competenti.**

La rata di saldo dei lavori sarà pagata dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione della Stazione Appaltante.

La rata di saldo del canone di manutenzione "full service" e "full risk", costituita dal canone del 5° anno e dallo svincolo delle trattenute adoperate negli anni precedenti (pari al 5% dell'importo netto di ciascuna rata annuale), sarà pagata dopo l'ultimo verbale di verifica sul corretto funzionamento del sistema e di tutti i suoi componenti.

#### **Art. 7 – Adempimenti ex L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. il codice CIG del presente contratto è **8480715B67**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando la ipotesi di risoluzione del contratto, previste all'art. 18 del presente contratto, e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 del codice civile, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati:

1) IBAN: IT 42 L 02008 41562 000400221459 presso UNICREDIT SpA - Ag.

di Molfetta;

2) IBAN: IT 77 Y 01005 04000 000000008765 presso BANCA Nazionale del

Lavoro - Ag. di Bari;

3) IBAN: IT 34 D 03268 41560 052902299642 presso BANCA SELLA SpA -

Ag. di Molfetta.

I predetti conti operano nel rispetto della legge n. 136/2010.

Il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti è il Sig. Giovanni Cuocci,

nato a Stoccarda il 16/10/1971, Codice Fiscale CCCGNN71R16Z112U.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010, ad in-

serire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti,

a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra richiamata, procederà

alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestual-

mente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

#### **Art. 8 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta di non essere soggetto agli

obblighi di cui alla legge n. 68/99 relativa al diritto al lavoro dei disabili.

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, oggetto del appalto, si obbliga:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi inte-

grativi territoriali ed aziendali;

- al rispetto della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

- all'osservanza degli artt. 4 e 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., riguardanti il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri.

#### **Art. 9 – Ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, relativamente anche alle imprese affidatarie del subappalto.

Oltre agli obblighi previsti dal C.S.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore dovrà:

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al RUP il nominativo del Direttore Tecnico, responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche;

- Garantire la presenza tassativa e continuativa in cantiere del Direttore Tecnico di Cantiere, il quale curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della Direzione Lavori.

#### **Art. 10 – Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, oggetto del presente contratto, del trattamento economico e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il



versamento delle relative contribuzioni alle Casse di riferimento.

#### **Art. 11 – Danni da forza maggiore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Pertanto l'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Stazione Appaltante, quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Stazione Appaltante ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, per l'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature

ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

#### **Art. 12 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione**

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini, che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Appaltatore non dovesse provvedere nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

#### **Art. 13 – Polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia per l'importo di € **12.733,48**, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 000030 / 111033733, rilasciata in data 17/12/2021 dalla GROUPAMA Assicurazioni ed acquisita agli atti dell'Unità Gare e Contratti dell'AMAT.

L'importo della suddetta garanzia è stato ridotto, come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché l'Appaltatore è in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015, entrambe in corso di validità.

#### **Art. 14 – Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura, che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo, l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. **47113941** in data 20.05.2019 rilasciata dalla Helvetia Assicurazioni per un massimale di Euro €10.000.000,00, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

#### **Art. 15 – Subappalti**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In relazione alla dichiarazione di volere procedere al subappalto, presentata in sede di gara dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità, stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, per le

seguenti lavorazioni:

lavorazioni, attività impiantistiche, installative ed edili, rientranti nelle categorie oggetto della procedura per un importo totale non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, come da normativa vigente, a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni eventualmente richieste, ad esclusione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6/11/2019, n. 190.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per la prestazione oggetto di subappalto. L'AMAT è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Art. 16 – Invariabilità dei prezzi**

I corrispettivi di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto resteranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale e non saranno suscettibili di alcuna variazione.

#### **Art. 17 – Controversie**

La definizione delle controversie, che dovessero insorgere fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, saranno disciplinate dall'art. 205 del D. L.gs. n. 50/2016.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Palermo. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante. Ogni sospensione sarà pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del c.c., ritenuta illegittima.

La competenza arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.L.gs. n.

50/2016, è esclusa dal presente contratto.

**Art. 18 – Risoluzione e diritto di recesso**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 60 del C.S.A.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e dall'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

**Art. 19 – (Adempimenti ex Protocollo d'Intesa - Prefettura**

**di Palermo-Comune di Palermo-AMAT del 28.12.2018)**

Il Sig. Giovanni Cuocci, nella qualità di Amministratore dell'Impresa SISTEC s.r.l. di Molfetta (BA), via Antichi Pastifici, n. 17, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di legalità, sottoscritta il 28/12/2018 tra l'AMAT e la Prefettura di Palermo, come di seguito riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il sig. Giovanni Cuocci n.q. dichiara:

- di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture con riguardo alle forniture di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- di impegnarsi ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione

della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia, di cui alla precedente clausola 3, e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del va-

lore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.

Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite;

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione;

- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione, che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa;

- di essere, altresì, a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto, e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del con-

tratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio

per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456

c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compa-

gine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,

318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321

c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

#### **ART. 20 - Domicilio Appaltatore**

Il sig. Cuocci Giovanni n.q. dichiara, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, che la

Ditta SISTEC srl elegge domicilio in Molfetta (BA), via Antichi Pastifici, n. 17,

con casella postale PEC: [sistec@pec.sistecsrl.com](mailto:sistec@pec.sistecsrl.com)

Si conviene in conseguenza che, a tutti gli effetti dell'applicazione del presen-

te contratto, in tale domicilio e/o alla suindicata casella PEC, saranno notificati

tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare luogo il presen-

te appalto.

#### **Art. 21 – Rinvio alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute nel C.S.A., al D.Lgs. n. 50/2016, al

D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché a tutte le leggi e re-

golamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i contraenti dichiarano

di approvare tutte le clausole del presente contratto.

#### **Art. 22 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso. Le spese per l'eventuale e



tardiva registrazione, bolli, ecc. sono poste a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto a rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che le operazioni previste nel presente contratto sono soggette all'IVA, per cui, in caso di registrazione, si invoca sin d'ora l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, a norma dell'art.38 del D.P.R. n.634 del 26.10.1972.

***Letto, confermato e sottoscritto, digitalmente, dalle parti.***